



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

P.zza XXV Aprile 1 –29010 Alseno

**REGOLAMENTO CONSULTA
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI,
DEL VOLONTARIATO E DELLO SPORT**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n._59 del 29.12.2014



INDICE

ART. 1 – COSTITUZIONE	3
ART. 2 – SOGGETTI AMMISSIBILI	3
ART. 3 – FUNZIONI	3
ART. 4 – COMPITI	3
ART. 5 – COMPOSIZIONE	4
ART. 6 – ORGANI	4
ART. 7 – L’ASSEMBLEA	5
ART. 7bis – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA E ORDINE DEL GIORNO.....	5
ART. 7ter – FUNZIONAMENTO.....	6
ART. 7quater – COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO	6
ART. 8 – IL PRESIDENTE	6
ART. 9 – IL COMITATO ESECUTIVO.....	7
ART. 10 – IL SEGRETARIO	7
ART. 11 – RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE.....	7
ART. 12 – APPROVAZIONE, MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	8
ART. 13 – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	8
MODELLO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI, DEL VOLONTARIATO E DELLO SPORT..	



ART. 1 – COSTITUZIONE

1) In seno all'Amministrazione Comunale di Alseno è istituito, ai sensi degli artt. 60 ss. dello Statuto Comunale, un organismo di partecipazione rappresentativo delle Associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato che operano in ambito sociale e socio-sanitario, culturale, sportivo, di tempo libero, ambientale, combattentistiche e d'arma che operano sul territorio comunale, con la denominazione di Consulta Comunale delle Associazioni, del Volontariato e dello Sport (di seguito, per brevità, denominata "CONSULTA").

ART. 2 – SOGGETTI AMMISSIBILI

1) Alla CONSULTA hanno facoltà di aderire tutti i soggetti iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni.

ART. 3 – FUNZIONI

1) La CONSULTA è promossa dall'Amministrazione Comunale, che ne riconosce il ruolo istituzionale.

2) La CONSULTA:

- a) promuove la collaborazione attiva, la comunicazione e lo scambio tra le associazioni;
- b) analizza i problemi organizzativi del volontariato in relazione alle esigenze del territorio, nonché i problemi normativi e di rapporto con le Istituzioni Pubbliche;
- c) costituisce organo di sintesi e di stimolo degli eventi nel paese;
- d) formula proposte di iniziative promozionali, formative e di sensibilizzazione dei cittadini, anche attraverso assemblee e incontri pubblici;
- e) analizza i bisogni della comunità e promuove progetti specifici, valorizzando le capacità operative delle Associazioni, anche sulla base di eventuali stanziamenti previsti dal Bilancio comunale;
- f) può esprimere proposte e pareri non vincolanti su tutti i procedimenti che coinvolgono interessi di pertinenza delle Associazioni;
- g) può presentare istanze e petizioni riguardanti la tutela degli interessi pubblici, collettivi e diffusi.

ART. 4 – COMPITI

3) La CONSULTA si impegna a:

- a) redigere il calendario annuale delle iniziative, nel rispetto delle tempistiche concordate con l'Amministrazione;



- b) promuovere la dimensione del volontariato e far conoscere alla popolazione la specificità delle tante Associazioni di Alseno;
- c) organizzare iniziative volte alla promozione del territorio del Comune di Alseno nel senso più ampio del termine (a titolo non esaustivo: promozione culturale, sportiva, dei prodotti enogastronomici, commerciale, sociale).

ART. 5 – COMPOSIZIONE

- 1) La CONSULTA è composta da due membri per ogni associazione aderente, di cui uno effettivo ed uno supplente.
- 2) I membri supplenti possono partecipare alle riunioni della CONSULTA senza diritto di voto; partecipano con diritto di voto in caso di assenza del membro effettivo corrispondente.
- 3) I membri della CONSULTA sono designati in seno alle rispettive associazioni di appartenenza e la nomina viene ratificata dal Sindaco o dall'Assessore competente.
- 4) I membri devono essere scelti tra coloro che non esercitano cariche politiche o amministrative presso il Comune di Alseno.
- 5) Salvo comunicazione, da parte dell'Associazione al Sindaco o all'Assessore competente, di revoca e contestuale sostituzione del proprio rappresentante, la nomina si intende di anno in anno automaticamente confermata.
- 6) Le assenze devono essere giustificate con comunicazione, anche verbale, indirizzata al Presidente della Consulta.
- 7) Qualora i membri effettivi siano assenti senza giustificato motivo, sarà inviata comunicazione scritta al membro ed all'Associazione di appartenenza, da parte del Presidente.
- 8) Qualora le assenze ingiustificate si ripetano per tre volte consecutive, il Comitato Esecutivo, informata l'Assemblea, pronuncia la decadenza del membro, previa contestazione di addebito ed acquisizione delle giustificazioni in un congruo termine concesso all'interessato.
- 9) L'Associazione interessata provvede alla sostituzione del membro decaduto, nelle medesime modalità richieste per la nomina.
- 10) Di tale procedura il Comitato Esecutivo dà congrua informazione al Sindaco e/ all'Assessore competente.

ART. 6 – ORGANI

- 1) Sono organi della Consulta:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;



- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Segretario.

ART. 7 – L'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è costituita dai membri designati da ogni Associazione aderente, ai sensi del precedente art. 5.
- 2) Alle riunioni dell'Assemblea partecipa il Sindaco e/o l'Assessore all'Associazionismo e/o un altro membro del Consiglio Comunale designato dai primi (soggetto di seguito denominato, per brevità, "rappresentante dell'amministrazione"), il quale è privo del diritto di voto, ma ha facoltà di esprimere pareri scritti e/o orali e chiederne la verbalizzazione.
- 3) L'Assemblea ha la possibilità di invitare a partecipare alle proprie riunioni, come uditori o al fine di essere sentiti sugli argomenti all'ordine del giorno: istituzioni, enti, associazioni che abbiano specifico interesse sull'argomento in discussione anche non aventi sede sul territorio comunale, oltre che rappresentanti delle Autonomie scolastiche. Sulle richieste svolte dai membri in tal senso, decide e provvede il Comitato Esecutivo.
- 4) Alle sedute dell'Assemblea possono essere invitati, in veste di uditori, i rappresentanti delle Associazioni non aventi sede sul territorio comunale, ma che vi svolgono un'attività continuativa.

ART. 7bis – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E ORDINE DEL GIORNO

- 1) L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno 3 volte all'anno.
- 2) Si riunisce in seduta straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/4 dei componenti effettivi dell'Assemblea o il rappresentante dell'amministrazione.
- 3) La seduta dell'Assemblea è convocata dal Presidente, previa comunicazione al Sindaco o all'Assessore competente, almeno 15 giorni prima della data prefissata.
- 4) Ogni componente dell'Assemblea, ivi compreso il rappresentante dell'amministrazione, ha la facoltà di chiedere l'inserimento di un determinato argomento all'Ordine del Giorno, entro i 10 giorni antecedenti alla data fissata per la seduta.
- 5) In caso di inserimento di ulteriori punti all'Ordine de Giorno, il Presidente è tenuto a darne pronta comunicazione a tutti i componenti dell'Assemblea, ivi compreso il rappresentante dell'amministrazione.
- 6) La convocazione e tutte le relative comunicazioni avvengono sempre a mezzo e-mail.



ART. 7ter – FUNZIONAMENTO

- 1) L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei componenti effettivi. È valida in seconda convocazione, da tenersi almeno a 30 minuti di distanza dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- 2) L'Assemblea vota sempre a maggioranza assoluta dei presenti.
- 3) Ogni membro dell'Assemblea, con riferimento agli argomenti iscritti all'ordine del giorno ha diritto di prendere parola, avanzare proposte, esprimere il proprio voto.
- 4) Di ogni seduta viene redatto il verbale a cura del Segretario nominato, il quale ne cura la trasmissione a mezzo posta elettronica a tutti i membri dell'Assemblea.
- 5) Il verbale redatto sarà approvato nell'assemblea successiva.

ART. 7quater – COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

- 1) L'Assemblea può costituire al suo interno Commissioni permanenti per affinità di materia e/o ambito di attività (es. "Commissione Sport"), le quali possono riunirsi ed operare in autonomia, salvo riferire all'Assemblea circa i risultati della propria attività.
- 2) L'Assemblea può costituire al suo interno Gruppi di Lavoro temporanei per l'organizzazione di singole iniziative e/o per la discussione di specifici argomenti, i quali possono riunirsi ed operare in autonomia, salvo riferire all'Assemblea circa i risultati della propria attività.

ART. 8 – IL PRESIDENTE

- 1) L'Assemblea della Consulta elegge al proprio interno il Presidente, nel rispetto delle modalità di voto di cui al precedente art. 7ter.
- 2) Il Presidente rappresenta la Consulta nei suoi rapporti esterni, è responsabile del coordinamento e dell'esecuzione dei programmi, convoca e presiede le sedute.
- 3) Il Presidente resta in carica per tre anni dalla nomina effettiva.
- 4) Uno stesso soggetto non può rivestire la carica di Presidente per più di due mandati, anche non consecutivi.
- 5) Le sedute dell'Assemblea convocate ai fini della nomina del Presidente sono presiedute in via straordinaria dal rappresentante dell'Amministrazione.
- 6) In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal membro più anziano del Comitato Esecutivo.



ART. 9 – IL COMITATO ESECUTIVO

- 1) Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da cinque membri con diritto di voto, nominati dall'Assemblea tra i propri membri nella seduta di insediamento.
- 2) Contestualmente, l'Assemblea procede altresì alla nomina del Vicepresidente e del Segretario, scegliendoli fra i cinque componenti del Comitato Esecutivo.
- 3) Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente, o il Vicepresidente in caso di sostituzione per assenza o impedimento del Presidente, nello svolgimento delle sue funzioni; predispose l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea; programma il lavoro annuale e organizza le relative attività; esamina le questioni relative all'interpretazione del presente Regolamento e riferisce all'Assemblea sulle proposte di modifica ed integrazione del medesimo.
- 4) Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno due componenti del Comitato Esecutivo.
- 5) Nelle votazioni, qualora si verificano situazioni di parità, prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente nei casi di sostituzione previsti.
- 6) Il Comitato Esecutivo resta in carica per tre anni dalla nomina effettiva.
- 7) Il comitato Esecutivo può attribuire deleghe specifiche ai componenti dell'Assemblea.

ART. 10 – IL SEGRETARIO

- 1) Il Segretario cura la redazione e la trasmissione dei verbali delle riunioni, provvede al recapito delle convocazioni ed alla predisposizione della documentazione eventualmente necessaria allo svolgimento della riunione.
- 2) Il Segretario tiene la registrazione dei conti e relaziona il Comitato Esecutivo dei movimenti di cassa, nel caso in cui la CONSULTA disponesse di eventuali risorse economiche.

ART. 11 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

- 1) Referente della CONSULTA è il Sindaco e/o l'Assessore competente, cui la CONSULTA comunica per il tramite del Comitato Esecutivo e/o del Presidente.
- 2) La CONSULTA è tenuta a comunicare al Sindaco e all'Assessore competente tutte le proposte e le determinazioni che abbiano ricadute sul territorio.
- 3) Il Sindaco e/o l'Assessore competente è tenuto ad esprimersi con risposta scritta e motivata entro 30 giorni.
- 4) Il Sindaco e/o l'Assessore competente è tenuto a riferire alla Giunta nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 2) e 3) e ad assicurare la massima informazione degli organi amministrativi circa l'attività della CONSULTA.



- 5) L'Amministrazione Comunale assicura alla CONSULTA la disponibilità di una sede ove riunirsi ed il supporto necessario all'espletamento delle ordinarie funzioni di competenza (a titolo non esaustivo: materiale e attività di cancelleria, comunicazioni, supporto amministrativo).
- 6) L'Amministrazione comunale, previa valutazione del Sindaco o dell'Assessore di competenza, assicura adeguata informazione circa l'attività della CONSULTA e, se ritenuto opportuno, delle associazioni dalla stessa rappresentate, mediante il sito istituzionale dell'Ente.
- 7) La CONSULTA può partecipare, per il tramite del Presidente o di un suo delegato, alle riunioni delle Commissioni Consiliari nelle materie di interesse.
- 8) Il Sindaco, la Giunta Comunale e i singoli Assessori possono riunirsi con la CONSULTA o con parte dei suoi componenti, aggregati per affinità di materia o di interesse nelle modalità di cui al precedente art.7quater.

ART. 12 – APPROVAZIONE, MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

- 1) Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2014 può essere modificato ed integrato su proposta dei 2/3 dell'Assemblea, sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio Comunale, o per iniziativa del Consiglio Comunale.

ART. 13 – NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Entro 30 giorni dall'approvazione, a cura dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere data notizia del presente Regolamento, per iscritto e con l'invio di copia a tutte le Associazioni con sede sul territorio comunale.
- 2) Successivamente all'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni, le Associazioni che intendono far parte della CONSULTA devono inoltrare richiesta di partecipazione al Sindaco e all'Assessore competente, indicando altresì i nominativi dei due membri designati.
- 3) La richiesta di partecipazione alla CONSULTA può essere inoltrata anche contestualmente alla richiesta di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni, cui comunque è subordinata.

Allegati al Regolamento:

1. Modello “Richiesta di partecipazione alla Consulta Comunale delle Associazioni, del Volontariato e dello Sport”.

